

Circolare informativa n° 2/2015
del 14 Gennaio 2015

Area di interesse: **GENERALE**

Argomento: **NOVITA' FISCALI LEGGE DI STABILITA' 2015**

Buoni pasto: elevato il tetto esenzione

Dal 1° luglio 2015 la **quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione** passa dagli attuali 5,29 euro a **7 euro, solo nel caso in cui** tali buoni **siano in formato elettronico**.

L'incremento della quota di esenzione riguarda pertanto solo le forme di ticket elettroniche.

Compensazioni cartelle con crediti maturati nei confronti della P.A.

La **possibilità**, prevista per il 2014, dal decreto Destinazione Italia, **di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili **relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi**, anche professionali, **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione** (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) **è estesa anche all'anno 2015** con le medesime modalità. Un apposito decreto attuativo sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.

TFR in busta paga

Per i **periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018**, i **lavoratori dipendenti del settore privato** (ad esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo), che abbiano un **rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, **possono richiedere di percepire in busta paga**, come parte integrativa della retribuzione, **le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR)**. L'opzione può essere esercitata **anche** per le quote destinate dal lavoratore a forme di **previdenza complementare**.

Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è **irrevocabile fino al 30.06.2018**.

La parte integrativa della retribuzione costituita dalla **quota di TFR corrisposta è assoggettata a tassazione ordinaria** (e non a tassazione sostitutiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo).

Tuttavia:

- **non è imponibile ai fini previdenziali;**
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo** ai fini della verifica della spettanza del **bonus "80 euro"**.

La disposizione **non si applica** ai **datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali** e per le **aziende dichiarate in crisi** (art. 4, Legge n. 297/1982).

Per i **datori di lavoro con meno di 50 addetti** che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è **possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia** rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.

Sarà un apposito **D.pc.m.** a definire le **modalità attuative** del Fondo di garanzia e del suo accesso.



Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili

La **detrazione** per le spese di **risparmio energetico** è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **65%**. Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015).

La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.

La detrazione per le spese di **ristrutturazione edilizia** è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **50%**. Analogamente, viene **prorogato di un altro anno (dal 31.12.2014 al 31.12.2015)** il c.d. "**bonus arredo**", la detrazione fiscale del **50%** per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Tale agevolazione spetta su un importo non superiore a € 10.000.

Viene ora specificato che **la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.**

La detrazione per i lavori di **prevenzione antisismica** è innalzata al **65%** (anziché 50%) fino al 31.12.2015.

Regime forfetario

Dal 2015 entra in vigore il **nuovo regime forfetario di determinazione del reddito** per le **imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti** (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.

Il nuovo regime:

- **interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;**
- **opera come regime naturale**, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;
- resta **salva la facoltà di optare per il regime ordinario** dell'IVA e delle imposte sui redditi;
- **non ha un limite di durata**, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Possano aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione **che nell'anno solare precedente** abbiano:

- **abbiano conseguito ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a determinate soglie** che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
- **abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro** per importi complessivamente **non superiori a 5.000 Euro lordi**;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro**;
- **i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati** (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.

Il regime **non può essere adottato dai soggetti:**

- che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;



- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di **mezzi di trasporto nuovi** nei confronti di soggetti UE;
- che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.**

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali.

In sintesi:

- **sono esonerati dal versamento dell'IVA** (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di **acquisti di beni intraUE** di importo annuo **superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture** contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a **certificare e conservare corrispettivi**;
- non sono soggetti all'IRAP;
- **sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri**;
- **sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro**;
- sono esonerati dalla comunicazione black list;
- non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene **applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività** differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, **il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.**

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei **soggetti che intraprendono una nuova attività**. In tal caso, infatti, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una **diminuzione del reddito di 1/3**.

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di **rettifica della detrazione dell'IVA a credito** e di **eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta**. **Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative** (art. 13 L. 38/2000), **o dal regime dei minimi** (art. 27 D.L. 98/2011) **avverrà "automaticamente"**, al sussistere delle condizioni previste.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della **riduzione ad 1/3 del reddito forfetario** per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un **sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale**. Tale sistema prevede la **determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile**, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato.



Bonus bebè

E' introdotto un **assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio** nato o adottato **dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.**

L'assegno è corrisposto mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione, su domanda dell'interessato all'INPS., su fino al 3° anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

L'assegno è corrisposto **a condizione che il nucleo familiare** di appartenenza del genitore richiedente abbia un **ISEE non superiore a 25.000 Euro annui.**

Se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Erogazioni liberali ONLUS, aumento tetto detrazione

Viene **innalzato a 30.000** (da 2.065 €) **il limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus.**

Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e' previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES.

Credito imposta wi-fi strutture ricettive

Il **credito di imposta** per le **spese** inerenti ad impianti **wi-fi** sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (previsto dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è **riconosciuto solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.**

Incremento tassazione previdenza

L'imposta sostitutiva applicabile ai **fondi pensione** aumenterà dall'11,5% **al 20% a decorrere dal 2015.**

I redditi di capitali e i redditi diversi, derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati "White list" e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e l'aliquota del 20%.

È incrementata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.

Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni

Sono **riaperti i termini per la rivalutazione di:**

- **terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;**
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;**

posseduti alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, **entro il 30.06.2015:**

- **provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;**



- **al versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/ partecipazione risultante dalla perizia le seguenti **nuove aliquote**:
 - **4% per le partecipazioni non qualificate;**
 - **8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.**

Estensione reverse charge e split payment

Nell'ottica del contrasto dell'evasione fiscale sono introdotte **nuove ipotesi** di applicazione del **reverse charge**, in particolare:

- alle **prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti** e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di:
 - **quote di emissioni di gas a effetto serra** ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
 - **altre unità** che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di **certificati relativi a gas e energia elettrica;**
- alle **cessioni di gas e di energia elettrica** ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

Il reverse charge si applica dal 2015 per quattro anni (fino al 2018);

- **alle cessioni di beni** effettuate **nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari**. L'efficacia di tale disposizione (anch'essa valevole fino al 2018) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE.

In relazione alle **operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, nei casi in cui gli stessi non risultino debitori d'imposta**, si introduce una **speciale modalità di versamento dell'Iva** chiamata "**split payment**". In base a questo meccanismo al fornitore del bene/servizio viene accreditato solo l'importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'Iva indicata in fattura. L'imposta dovrebbe essere sottratta dalla disponibilità del fornitore, e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/ trimestrale). Il nuovo meccanismo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 anche in assenza della deroga della Commissione Europea.

Ravvedimento operoso

Per i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. **Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento** nonché delle **comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter**, DPR n. 600/73 e **54-bis**, DPR n. 633/72.

Sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l'adempimento tributario:

- **1/9 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori ed omissioni viene eseguita **entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**;



- **ad 1/7 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
- **ad 1/6 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
- **ad 1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **dopo la constatazione della violazione** (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929).

Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

Sono stati **abrogati** i seguenti **istituti** deflativi del contenzioso:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi per gli inviti notificati entro il 31.12.2015;
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi ai PVC consegnati entro il 31.12.2015

Termini di accertamento

In **tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa** e in tutti i casi di **regolarizzazione dell'errore/omissione**, i **termini per la notifica delle cartelle di pagamento** relativi, all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse **decorrono**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, **dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.**

Dichiarazione IVA, dal 2016 solo l'autonoma

Viene **eliminata** la possibilità di presentare la **dichiarazione IVA nel modello Unico** (dichiarazione unificata) e viene **fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.** Di conseguenza viene **eliminato** anche l'obbligo di presentare la **comunicazione dati IVA.**

Maggiore tassazione utili enti non commerciali

Si riduce per gli enti non commerciali dal 95% **al 22,26% la parte di utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.** Tali proventi pertanto concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 77,44%, a partire da quelli messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Per compensare la retroattività della norma (in vigore dal 2014) si riconosce un **credito d'imposta** pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, **da usare in compensazione nel triennio 2016-2018.**



Ritenuta bonifici ristrutturazioni

Passa dal 4 all'**8%** la misura della **ritenuta** che banche e poste devono operare sui **bonifici del 50-65%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

Assicurazioni vita

Dal 2015 sono **esenti** dall'Irpef solo i **capitali percepiti in caso di morte** in dipendenza di **contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio demografico"** (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione).

Black list

Ai fini della **deducibilità dei costi/spese** derivanti da operazioni con controparti residenti in **paesi a fiscalità privilegiata**, l'**individuazione** di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "**white list**"), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

Aumento aliquota IVA pellet

Aumenta dal 10 al **22%** l'**aliquota IVA** applicabile alle cessioni del prodotto **pellet di legno**.

Salvaguardia aumento aliquote IVA

E' previsto l'innalzamento:

- dell'**aliquota IVA** dal 10% al **12%** a decorrere dal **2016** e al **13%** dall'**1.1.2017**;
- dell'**aliquota IVA** dal 22% al **24%** a decorrere dal **2016**, al **25%** dall'**1.1.2017** e al **25,5%** dall'**1.1.2018**.

Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Per ogni chiarimento: info@studio-acconcia.it

oppure telefonicamente al n° 0331.87.16.85

STUDIO ACCONCIA S.R.L.

